

mento inesatto da parte del professionista”; la stessa clausola in esame non fa salvo in nessun caso il diritto di recesso dell’acquirente nelle ipotesi in cui sia inutilmente trascorso il termine di consegna per causa imputabile al venditore (causa che secondo la formulazione della norma non potrebbe mai realizzarsi);

- al contrario il venditore ha “*facoltà di risolvere il contratto per inadempimento del compratore, acquisendo l’anticipo versato a titolo di indennità*”.

Inevitabile ancora una volta il richiamo all’art. 33 Codice del consumo secondo il quale si presume la vessatorietà delle clausole che hanno come effetto quello di: “*f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo; g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto*”.

Si precisa, inoltre, che la condizione generale di vendita in esame, non fa riferimento al diritto di recesso (come invece la lett. g) art. 33 Cod. cons), ma ad una presunta facoltà del venditore di risolvere il contratto, espressione di dubbia correttezza terminologica atteso che la risoluzione può intervenire per effetto di una sentenza del giudice ovvero di diritto (clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c., diffida ad adempiere – art. 1454 c.c., termine essenziale – art. 1457 c.c.).

Altrettanto impropriamente si ricollega alla facoltà del venditore di risolvere il contratto, in ragione di una non meglio identificata “inadempimento del compratore”, un diritto all’incameramento, a titolo di indennità, dell’anticipo versato dall’acquirente: in verità la risoluzione del contratto attribuisce alla parte non inadempiente il diritto al risarcimento danni e non anche ad un’indennità.

- L’ultimo comma della norma in esame stabilisce: “*In ogni altro caso di mancata esecuzione, il contratto si intende risolto, e il venditore non potrà essere tenuto che alla restituzione delle somme ricevute, comunque infruttifere, escluso ogni risarcimento di danni*”.

Trattasi di clausola risolutiva espressa? Richiamando la nozione civilistica dell’istituto ci accorgiamo, tuttavia, della problematicità

interpretativa della norma atteso che con la clausola risolutiva espressa le parti prevedono espressamente che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora una DETERMINATA OBBLIGAZIONE (e non genericamente “OGNI ALTRO CASO DI MANCATA ESECUZIONE”) – o talune obbligazioni, PURCHE’ SEMPRE SPECIFICAMENTE INDICATE NELLA CLAUSOLA STESSA – non venga adempiuta affatto o comunque non venga eseguita rispettando le modalità pattuite. Non avrebbe, perciò, valore una clausola che prevedesse genericamente la risoluzione degli accordi in caso di inadempimento del contratto, senza specificare quale sia, o quale siano, la o le obbligazioni il cui adempimento è valutato di tanta importanza che un’eventuale inadempienza a quell’obbligo giustificherebbe l’automatica risoluzione dell’intero rapporto.

Si esclude nuovamente, espressamente ed illegittimamente il diritto del compratore al risarcimento del danno verosimilmente anche nel caso di inadempimento imputabile al venditore, mentre è fatto salvo unicamente il diritto alla “*restituzione delle somme ricevute*”.

Art. 4 Pagamenti

I pagamenti devono essere effettuati per contanti presso le casse del Venditore, integralmente prima della immatricolazione.

La prescrizione normativa è assolutamente riduttiva, già solo per il semplice fatto di non menzionare il possibile ricorso dell’acquirente a Finanziarie.

Art. 5 Caratteristiche del prodotto

Il compratore non può rifiutare un prodotto sul quale siano state applicate modifiche intervenute successivamente all’ordinazione, pur non avendo diritto di pretenderle.

Il venditore consegnerà il prodotto equipaggiato con i pneumatici della marca e del tipo montati dalla fabbrica.

Cosa si intende con la previsione di cui al primo comma? L’acquirente deve forse accettare qualsiasi modifica, anche *in peius*, apportata sul prodotto senza poter esercitare alcun diritto di recesso o alla proporzionale riduzione del prezzo?

Com’è garantito l’incontro delle volontà, la corrispondenza tra la proposta e l’accettazione,